

## **REGOLAMENTO PER I PROGETTI DI "VITA INDIPENDENTE"**

Bozza 2022

### **ART. 1 - Premessa**

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge n. 18 nel marzo del 2009, all'Art. 19 "Vita indipendente ed inclusione nella società", riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone.

La Legge n. 112 del giugno 2016 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", all'Art. 4 prevede di sviluppare "... programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità ...";

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2016 ha adottato le "Linee guida per la presentazione di progetti in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità".

La Regione Piemonte con la L.R. n. 3 del 2019, all'art. 2 punto b) "favorisce la piena inclusione e la partecipazione effettiva delle persone con disabilità in tutti gli ambiti ... promuove i progetti di Vita Indipendente sulla base di piani personalizzati, affinché le persone con disabilità possano programmare e realizzare il proprio progetto di vita all'interno o all'esterno della famiglie e dell'abitazione di origine, nonché servizi per l'abitare basati su progetti personali che garantiscono il protagonismo della persona con disabilità, o di chi la rappresenta, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio".

Sempre nel 2019 Regione Piemonte approva le nuove Linee guida per la predisposizione dei Progetti di Vita Indipendente (D.G.R. 51 – 8960 del 16/05/2019).

Infine, con la Legge 227 del 22 dicembre 2021 "Delega al Governo in materia di disabilità", viene ripetutamente ribadito il diritto ad avere un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, anche mediante modelli di assistenza autogestita che supportino la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, al fine di assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale, compreso il l'esercizio dei diritti all'affettività e alla socialità, anche individuando sostegni e servizi per l'abitare in autonomia.

Il C.I.S.A. 12 riceve annualmente quote di finanziamento ministeriale, denominato Fondo per la Non Autosufficienza (F.N.A.), di cui una parte espressamente dedicata al finanziamento dei progetti di Vita Indipendente. Con il presente *Regolamento* si intende disciplinare questa specifica forma di supporto per la **realizzazione di effettive opportunità per la persona disabile di scegliere e vivere esperienze di inclusione e partecipazione attiva nella vita sociale in tutte le sue forme (formazione, lavoro, sport, tempo libero, impegno nel sociale, ...)** al pari di qualsiasi altra persona.

L'attenzione agli aspetti **occupazionali, relazionali e sociali** della vita della persona disabile, nonché **l'inclusione** nella vita della comunità di appartenenza, caratterizzano i Progetti di Vita indipendente; la finalità è consentire all'interessato di definire in autonomia, o con l'ausilio di chi la rappresenta, come intende progettare ed organizzare la propria **"vita adulta"** in termini inclusivi (dove vivere e con chi, quali attività svolgere nel quotidiano, quali esperienze ricreative e di socialità coltivare, ...).

Per l'attivazione di un Progetto di Vita Indipendente **non è sufficiente la presenza esclusiva di bisogni assistenziali**, per i quali peraltro la normativa regionale prevede altre forme di supporto (progetti socio-sanitari per il supporto alla domiciliarità in regime di lungo assistenza per persone non autosufficienti), ma è necessario declinare ogni bisogno relativo allo sviluppo ed all'esercizio della propria adultità in un'ottica di piena inclusione sociale secondo le proprie aspirazioni.

Inoltre, le linee guida regionali indicano anche che "uno degli obiettivi dei progetti di Vita Indipendente è attuare processi di deistituzionalizzazione e di contrasto alla segregazione e all'isolamento delle persone con disabilità". I Progetti per la Vita Indipendente rappresentano l'opportunità per le persone disabili di non dover necessariamente ricorrere ai servizi, siano essi semiresidenziali o residenziali, per poter soddisfare le proprie necessità, con particolare attenzione alla qualità della vita che scelgono di perseguire.

### **ART. 2 - Destinatari**

I Progetti di Vita Indipendente sono rivolti a persone maggiorenni con disabilità certificata di ogni eziologia e natura, vale a dire tutte le tipologie o limitazioni fisiche e/o sensoriali e/o intellettive/relazionali, che presentino un riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92;

La norma regionale prevede anche che le persone con disabilità di età superiore a 65 anni, già fruitrici di un progetto di Vita Indipendente, possono permanere nel progetto, ferma la volontà del titolare della progettualità in essere e verificata la permanenza dei requisiti previsti dai regolamenti vigenti.

I destinatari del progetto devono essere residenti nei comuni afferenti al C.I.S.A. 12 (Nichelino, Vinovo, None e Candiolo) ed in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità non superiore ad euro 38.000,00= (soglia regionale D.g.r. 16-6411/2018). Sono ammessi ISEE ordinario, ISEE socio-sanitario o ISEE nucleo ristretto.

I progetti di Vita Indipendente già attivi saranno rivalutati e gli importi riconosciuti saranno rideterminati sulla base dei criteri definiti nel presente Regolamento.

### **ART. 3 – Finalità e obiettivi**

Per Vita Indipendente si intende la possibilità per una persona con disabilità grave di autodeterminarsi, eventualmente anche con l'aiuto di chi la rappresenta, per poter prendere decisioni riguardanti la propria vita e scegliere le attività da svolgere come qualunque persona.

Essendo finalizzati al raggiungimento della piena autonomia personale delle persone con disabilità grave, i Progetti di Vita Indipendente, non devono essere interpretati come interventi a sostegno del nucleo familiare, né come interventi sostitutivi dell'attività di assistenza tutelare, né come interventi di carattere sanitario o di competenza infermieristica e/o riabilitativa.

I Progetti di Vita Indipendente vengono sottoposti a valutazione da parte dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (U.M.V.D.) che verifica l'appropriatezza del progetto in relazione alle finalità previste dalla normativa in materia, valuta la coerenza del "budget di progetto" previsto ed individua il responsabile di progetto (case-manager), che esercita un ruolo di riferimento per il beneficiario del progetto e monitora la corretta realizzazione dello stesso nel tempo. Il Progetto di Vita Indipendente può essere parte di un progetto più articolato che preveda un mix di interventi complementari concordati con l'interessato o chi lo rappresenta in sede di U.M.V.D..

#### **ART. 4 – Tipologia di Interventi**

Le due principali modalità di realizzazione dei progetti di Vita Indipendente, secondo quanto definito dalla D.G.R. 51-8960 del 16/05/2019, sono:

- **Gestione diretta** da parte del richiedente: la persona con disabilità o chi la rappresenta, predispone un progetto personalizzato che presenta all'Ente Gestore di riferimento da sottoporre alla valutazione dell'UMVD che ne concerta con l'interessato il contenuto, la fattibilità e l'impegno economico. Inoltre, il richiedente, o chi lo rappresenta, sceglie autonomamente il proprio assistente personale ed è tenuto a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro domestico. Per sostenere i costi di tale prestazione il beneficiario riceverà mensilmente (per dodici mensilità annue) un *contributo economico* erogato dal CISA 12.
- **Gestione indiretta**: in questo caso il progetto personalizzato è il risultato della progettazione elaborata congiuntamente dai servizi sociali e dalla persona disabile e/o da chi la rappresenta, con successiva validazione dell'U.M.V.D.. Le risorse impegnate (professionali, economiche, tecniche) necessarie per la co-definizione del progetto sono gestite direttamente dal C.I.S.A. 12, che mantiene nel tempo la regia del progetto.

#### **ART. 5 – Contributo**

Il contributo economico per la Vita Indipendente è alternativo all'erogazione di altri interventi di natura economica e domiciliare da parte degli Enti Gestori.

Per ciascun progetto è previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, un contributo economico annuo massimo fino a € 18.000,00= (€ 1.500,00= per 12 mesi) sulla base del valore ISEE del beneficiario, non superiore a € 38.000,00=, finalizzato alla copertura dei costi degli interventi attivati e concordati.

Il contributo economico verrà erogato, di norma e salvo diversi accordi, con liquidazione mensile e avrà durata massima di un anno, rinnovabile a seguito di rivalutazione nella Commissione U.M.V.D. e disponibilità delle risorse.

Per l'assunzione dell'assistente personale, il contributo economico riconosciuto ed erogato è comprensivo della retribuzione mensile, di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali, compresa la tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto ed ogni altra spettanza prevista.

L'entità del contributo economico è determinata tenendo conto del reddito personale del beneficiario e del complesso delle risorse a disposizione dello stesso, sulla base del Modello ISEE relativo alla situazione reddituale e patrimoniale del solo interessato, con riferimento all'anno precedente.

Il contributo economico è determinato così come indicato nella tabella sottostante:

- ISEE da 0 a € 10.000,00 – 100% del contributo massimo fino a € 18.000,00= annui;
- ISEE da € 10.001,00 a € 18.000,00 – 80% del contributo/budget massimo fino a 14.400,00= annui;
- ISEE da € 18.001,00 a € 25.000,00 – 60% del contributo/budget massimo fino a 10.800,00= annui;

- ISEE da € 25.001,00 a € 32.000,00 – 40% del contributo/budget massimo fino a 7.200,00= annui;
- ISEE da € 32.001,00 a € 38.000,00 – 20% del contributo/budget massimo fino a 3.600,00= annui;
- ISEE da € 38.001,00 non viene riconosciuto l'accesso al contributo economico.

#### **ART. 6 - Valutazione dei Piani Progettuali**

I progetti personalizzati, presentati direttamente dagli interessati o loro rappresentanti al Servizio Sociale o co-progettati con esso, verranno sottoposti all'esame dell'U.M.V.D. del Distretto Sanitario di Nichelino.

L'U.M.V.D. effettuerà la valutazione multidimensionale così come previsto nella D.G.R. n. 39 – 1523 del 12/06/2020. L'interessato o chi lo rappresenta ha la possibilità di partecipare all'attività di valutazione e la facoltà di presenziare alla seduta dell'U.M.V.D. nel corso della quale verrà valutato il suo progetto, coerentemente con quanto indicato nella D.G.R. sopra indicata.

Nella definizione del valore del contributo si terrà conto:

- valutazione dell'intensità assistenziale;
- tipologia degli obiettivi dello specifico progetto personalizzato (es. percorsi di studio, formativi e/o lavorativi, presenza di carichi familiari, esercizio delle funzioni genitoriali, percorsi di autonomia e inclusione sociale, ecc.);
- condizione familiare, personale, abitativa, ambientale;
- valutazione economica, utilizzando lo strumento dell'ISEE così come previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
- Tutti i progetti di Vita Indipendente attivati, devono essere sottoposti a verifica dell'andamento del progetto e delle spese sostenute da parte del Servizio Sociale. Per i progetti a gestione diretta la verifica avviene sulla base di una relazione annuale che la persona beneficiaria e/o chi la rappresenta è tenuta a produrre al C.I.S.A. 12.
- In presenza di particolari e gravi condizioni evidenziate nel progetto, previa valutazione della Commissione U.M.V.D., è possibile prevedere interventi specifici in deroga al presente regolamento.

#### **ART. 7 - Personale impiegato**

Per la realizzazione del progetto di Vita Indipendente, la persona con disabilità sceglie autonomamente il proprio assistente personale ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente in materia di lavoro domestico. La titolarità e la responsabilità della scelta, della formazione e della gestione del rapporto di lavoro dell'assistente personale è esclusivamente del datore di lavoro, che in questo caso specifico è la persona con disabilità.

La persona con disabilità, o chi la rappresenta, deve essere quindi consapevole che l'assunzione di assistenti personali comporta un suo impegno nel ruolo di datore di lavoro, con tutti i diritti ed i doveri che ne conseguono. Pertanto, nessun rapporto intercorre tra il C.I.S.A. 12 e gli assistenti personali.

Il C.I.S.A. 12 è inoltre sollevato da qualsiasi onere o responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto o omissione da parte degli assistenti personali

nei confronti del datore di lavoro o di terzi che possano comportare responsabilità amministrative, civili e penali.

#### ***ART. 8 – Documentazione richiesta per accedere al progetto di Vita Indipendente***

Per richiedere l'attivazione di un Progetto di Vita Indipendente i beneficiari, o chi li rappresenta, devono presentare la seguente documentazione:

- Domanda di Valutazione Multidimensionale del progetto da inoltrare alla competente Commissione U.M.V.D., da presentare all'Assistente Sociale di riferimento;
- Fotocopia del documento di identità;
- Fotocopia del certificato di handicap (art. 3, comma 3, L. 104/92)
- Fotocopia del certificato di Invalidità Civile;
- Mod. ISEE dell'interessato in corso di validità;
- Contratto di assunzione dell'assistente familiare (se già presente).

#### ***ART.9 – Revoca del progetto e del finanziamento***

La revoca del progetto da parte del C.I.S.A. 12 e del finanziamento dello stesso può essere determinata da:

- inadempienza degli obblighi assunti con il C.I.S.A. 12;
- mancato rispetto della normativa riguardante il regolare inquadramento contrattuale dell'assistente personale;
- destinazione delle risorse economiche erogate a scopi diversi da quelli definiti in sede di approvazione del progetto da parte dell'U.M.V.D.;
- volontà dell'interessato di sospendere in progetto di Vita Indipendente;
- mutamento delle condizioni sanitarie e/o sociali che avevano determinato la possibilità di accedere al progetto.

#### ***ART. 10 – Cambio di residenza dei beneficiari***

Qualora i beneficiari di Progetti di Vita Indipendente trasferiscano la residenza in un Comune rientrante nell'ambito territoriale di competenza di un altro Ente Gestore piemontese, dovranno attivarsi meccanismi di supporto al mantenimento de progetto stesso, il cui onere economico, in ogni caso, non potrà gravare sul bilancio del C.I.S.A. 12.

A tal proposito, l'Ente Gestore territorialmente competente per residenza anagrafica del beneficiario, procederà alla rivalutazione del piano progettuale (nell'ambito della Commissione U.M.V.D. di riferimento), verificando i supporti necessari ed il loro finanziamento, fatte salve le risorse disponibili.

Il presente Regolamento, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del C.I.S.A. 12, n..... del ....., decorre dal .....